



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 110 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 990/2017 del 05.04.2017 emessa nel giudizio PIANA ALESSANDRO e PATERNO' GAETANO contro COMUNE DI TAORMINA .</b>
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Ciona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 53° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 990/2017 del 05.04.2017 emessa nel giudizio PIANA ALESSANDRO e PATERNO' GAETANO contro COMUNE DI TAORMINA .**

Premesso che i Sigg. Piana Alessandro e Paternò Gaetano hanno citato il Comune di Taormina innanzi al Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile - al fine di accertare la responsabilità di comune di Taormina per l'incidente occorso a Piana Alessandro l'11.08.2009 mentre percorreva la S.S. 114 di Taormina a bordo del motociclo Honda DD 64548, di proprietà di Paternò Gaetano

che in data 20.09.2017 prot. com.le n. 19667, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 990/2017 - R.G. n. 90000267/11 - del 05.04.2017, depositata in cancelleria il 20.07.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile –

a) ha accolto la citazione dei Sigg. Piana Alessandro e Paternò Gaetano e dichiarato la responsabilità del comune di Taormina per il sinistro subito da Piana Alessandro;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento a favore di Piana Alessandro della somma di euro 6.058,98 oltre interessi legali pari ad euro 1.076,08 e rivalutazione pari ad euro 352,48

c) ha condannato questa amministrazione al Paterno' Gaetano della somma di euro 1.076,08 oltre interessi legali fino al soddisfo

d) ha condannato altresì il comune di Taormina a rifondere agli attori la metà delle spese processuali sostenute pari ad € 2.901,00, oltre accessori di legge, ed € 103,03 di spese vive;

e) ha condannato altresì il comune di Taormina al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto ed ammontanti ed euro

che è pervenuto, altresì, atto di precetto presentato dall'Avv. Musumeci Maria Concetta, legale dei suddetti attori;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere ai Sigg. Piana Alessandro e Paternò Gaetano ammontano complessivamente ad € 12.927,31, così come da atto di precetto, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale, riv. ed int.leg + c.t.u. per Piana Alessandro	€ 7.414,14
▶ sorte capitale, riv. + int.leg. per Paternò Gaetano	€ 1.177,23
▶ spese e compensi professionali	€ 4.335,94
▶ spese e compensi precetto	€ 320,00
▶ spese notifica	€ 10,53
totale complessivo	€ 12.927,31.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai*

*regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
  - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
  - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile- n. 990/2017 del 05.04.2017, depositata in Cancelleria il 20.07.2017; pari all'importo complessivo di € **12.927,31**, di cui al sig **Piana Alessandro** euro **7414,14** per sorte capitale , rivalutazione ed interessi legali e spese di ctu ed al sig **Paternò Gaetano** euro **1.177,23** per sorte capitale , rivalutazione ed interessi legali, euro **4.335,94** per spese ed onorari compreso le voci relative alle spese generali iva e cpa
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

  
ASS. CANTER 2018

AVV. MUSUMECI MARIA CONCETTA  
STUDIO LEGALE  
Via Martiri della Libertà, 11 - Tel. 090 8888888  
99047 PATERNÒ (CT)  
Messina SIA 0451990078  
C.F. MSM MCN 73968 08710

Sentenza n. 990/2017 pubbl. il 05/04/2017  
RG n. 90000267/2011



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0019887 del 20/09/2017  
AREA AMMINISTRATIVA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 90000267/2011 Reg. Gen. introitata all'udienza del 5 aprile 2017

TRA

PIANA ALESSANDRO (C.F.: PNILSN87H13G371M), nato a Paternò il 13 giugno 1987 ed ivi residente in via Delle Rose e PATERNÒ GAETANO (C.F.: PTRGTN67T24G371A), nato a Paternò il 24 dicembre 1947 ed ivi residente in via Della Libertà n. 92, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Maria Concetta Musumeci ed elettivamente domiciliati in Letojanni (ME), via Roma n. 98 presso lo studio dell'avv.to Domenico Currò;

– attori –

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA (C.F.: 00299100834), in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva, via Regina Margherita n. 30, presso lo studio dell'avv.to Carlo Mastroeni, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

– convenuto –

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** I procuratori delle parti all'udienza del 8 marzo 2017 precisavano le conclusioni come da verbale.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

I. Con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2011 Piana Alessandro e Paternò Gaetano citavano in giudizio il Comune di Taormina, in persona del sindaco *pro tempore*, esponendo:



- che in data 11 agosto 2009, alle ore 04.00, il sig. La Piana Alessandro percorreva, RG n. 90000267/2017

S.S.114 di Taormina (ME) a bordo del motociclo Honda SH Silver DD64548 di proprietà del sig. Paternò Gaetano;

- che l'attore cadeva rovinosamente per terra a causa di un tombino coperto da detriti e fogliame, allocato ad oltre 5 cm al di sotto del manto stradale e con la grata di scopertura non perfettamente aderente al bordo superiore – circostanza di instabilità non evidenziata da alcuna segnaletica;

- che a seguito di raccomandata a/r del 18 settembre 2009 e del 31 maggio 2010, il Comune di Taormina, in persona del sindaco *pro tempore*, veniva diffidato e notiziato di quanto accaduto;

- che il Comune di Taormina, solo in seguito alla ricezione della seconda raccomandata rispondeva con parere sfavorevole;

- che a causa dell'insidia presente sul manto stradale, lo scooter Honda SH Silver, di proprietà del Paternò, subiva ingenti danni quantificabili in euro 1.076,08;

- che al sig. Piana Alessandro, in seguito al sinistro stradale, veniva diagnosticata una frattura al ginocchio destro ed escoriazioni diffuse, comportando delle lesioni di natura permanente quantificabili in euro 9.490,57 oltre liquidazione del danno morale patito a seguito della lunga degenza, ammontante ad euro 2.285,00.

Tanto premesso, entrambe le parti attrici chiedevano di accertare che l'evento dannoso si fosse verificato per responsabilità esclusiva del Comune di Taormina. Per l'effetto, Paternò Gaetano chiedeva la condanna del Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di euro 1.076,08 "oltre fermo tecnico" per i danni che il veicolo di sua proprietà subiva a seguito dell'incidente; Piana Alessandro chiedeva, invece, la Condanna del Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di euro 11.775,51, oltre spese successive occorrenti, o altra somma maggiore determinata secondo giustizia, con rivalutazione monetaria delle somme dovute ed interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalle parti attrici poiché infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata chiedeva il riconoscimento della declaratoria di corresponsabilità all'80% a carico del conducente del motociclo nella verifica dell'incidente. La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale e CTU medico legale ed assunta in decisione all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 5 aprile 2017.

2. Ritiene questo giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda proposta da Piana Alessandro è fondata e va accolta nei termini che ora si esporranno.

Il Comune di Taormina, in comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito come la fattispecie dedotta in giudizio dalle parti attrici non possa essere ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2051 c.c., atteso che la strada in cui si era verificato il sinistro stradale era una strada aperta all'uso della collettività, soggetta



Sentenza n. 990/2017 pubbl. il 05/04/2017

unque ad un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e che, di conseguenza, essa stessa rendesse praticamente impossibile un obbligo di custodia ed un esercizio continuo ed efficace di controllo da parte del Comune convenuto, che valesse ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Al riguardo, appare utile ai fini della decisione una preliminare e sintetica ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali avvicendatisi in riferimento all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2003, la n. 488 (originata da un evento di anno verificatosi su di un'autostrada, ma contenente enunciazioni di principi riferibili ad ogni tipo di bene), ha enunciato i seguenti principi: a) la *ratio* della possibile esclusione della responsabilità a titolo di custodia è fondata, non sulla demanialità del bene, ma sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo nella cosa, in quanto soggetta all'uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente estesa, tanto da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato: quando invece è consentita un'attività di vigilanza che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l'art. 2051 c.c. trova senz'altro applicazione anche nei confronti della pubblica amministrazione; b) per le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della cosa, l'uso generalizzato e l'estensione della *res* costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode.

L'evoluzione giurisprudenziale degli anni successivi è culminata nell'affermazione della Cassazione, con sentenza del 25 luglio 2008 (seguita da Cass., 3 aprile 2009, n. 8157), secondo la quale va superata la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 12 luglio 2006, n. 15383).

Si è, quindi, affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia; e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche.

Si è ulteriormente precisato che per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione: in particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; e l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina, non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima – al pari della eventuale



colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della responsabilità del custode.

Concludendo, quindi, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in linea generale, è applicabile l'art.2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura od alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 3.4.2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308).

In punto di responsabilità, pertanto, si può affermare che la strada in questione, per le caratteristiche che possiede, rientra tra le cose sulle quali sussiste un effettivo potere di controllo dell'ente custode; difatti l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito – nel caso di specie il Comune di Taormina – si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. n. 21508/2011; Cass. n. 8995/2013); tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. n.8282/2014; Cass. n. 6306/2013; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 2108/2011).

Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, sicché l'attore deve dimostrare la relazione intercorrente tra il convenuto e la *res*, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso; mentre il convenuto/custode, per liberarsi della responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità che abbia inciso sul nesso causale, interrompendolo (Cass. n. 25243/2006; Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).

Tutto ciò premesso, osserva questo giudice che la documentazione fotografica in atti, allegata da parte attrice – la cui riferibilità al luogo del sinistro non è stata mai specificamente contestata dal comune convenuto – fa prova dell'esistenza di un tombino parzialmente coperto da fogliame e con la grata di copertura non perfettamente aderente al bordo stradale superiore, tale da creare, di conseguenza, un dislivello.

Il teste escusso Paternò Rino Alberto – presente al momento del sinistro poiché si trovava a bordo di uno scooter che seguiva quello condotto dal Piana – ha confermato la dinamica della caduta descritta dall'attore

Sentenza n. 990/2017 pubbl. il 05/04/2017

RG n. 90000267/2011  
nell'atto introduttivo del giudizio, e precisamente che giorno 11 agosto 2009, alle 16.30 circa, percorreva la via Nazionale a bordo del ciclomotore perdendone il controllo a causa di una grata metallica mal posizionata sul manto stradale; il teste evidenziava, inoltre, come sulla strada non ci fosse alcuna segnaletica orizzontale indicante l'insidia.

In luce delle sopra riportate dichiarazioni può dirsi raggiunta la prova che nel caso di specie la causa dell'incidente è ravvisabile nel difetto strutturale della strada percorsa dal Piana a bordo del veicolo, consistente nella grata metallica mal posizionata rispetto al manto stradale, risultante sconnesso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare prima che detta insidia potesse esplicare le sue potenzialità.

In ogni caso, risultando l'evento lesivo per cui è causa conseguenza normale e tipica della specifica condizione della strada, può ritenersi adeguatamente provato che il sinistro è stato causato proprio dalla situazione della strada stessa, potenzialmente pericolosa in quanto presentava un dislivello non segnalato, né protetto.

Inoltre, sulla documentazione medica versata in atti (certificato, dell'11 agosto 2009, rilasciato dal pronto soccorso dell'Asl n. 5 di Messina P.O. S. Vincenzo di Taormina; referto di esame Rx effettuato in data 11 agosto 2009, presso Servizio di Radiodiagnostica del P.O. S. Vincenzo di Taormina; n. 2 certificati rilasciati dalla U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Paternò datati, rispettivamente, 10 settembre 2009 e 27 ottobre 2009; n. 1 certificato a firma del dott. Lorenzo Geraldini) viene confermato, poi, il nesso di causalità tra le lesioni ed il sinistro così come ricostruito. In sede di consulenza tecnica, inoltre, il medico legale, dott. Salvatore Bertolani, ha accertato la sussistenza della compatibilità logica tra i danni lamentati dal Piana, riscontrati dallo stesso, e la caduta in questione.

Di conseguenza, ritenuta, quindi, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, può affermarsi la responsabilità del Comune di Taormina in relazione al sinistro per cui è causa, atteso che il convenuto non ha dato prova dell'esistenza del caso fortuito (così come previsto dalla norma in esame), unica ipotesi in cui il custode può superare la presunzione *iuris tantum* prevista a suo carico cioè dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno – fatto del terzo o dello stesso danneggiato – imprevedibile, evitabile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale.

La parte convenuta ha eccepito che dovrebbe riconoscersi una corresponsabilità all'80% a carico del conducente del motociclo nella produzione dell'incidente; l'eccezione appare infondata.

Inoltre, fatti, codesto giudicante non ritiene che, nel caso di specie, sia ravvisabile un concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più l'incidente



deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 30 marzo 2015, n. 6425; 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919).

Orbene, applicando il summenzionato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudice che, nel caso in esame, non sia ravvisabile alcuna negligenza dell'attore, non risultando che questi abbia ommesso di prestare la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada in questione.

Ed invero, secondo la prospettazione dell'attore il tratto di strada in oggetto situato in Taormina (ME), lungo la S.S. 114 (via Nazionale) all'altezza del civico n. 148, presenta una caditoia – coperta in parte da sterpaglie e fogliame – che determina un avvallamento stradale in corrispondenza del margine destro della corsia; ciò trova riscontro e conferma nelle foto allegate in atti da parte attrice, che evidenziano l'esatta posizione della caditoia, del fogliame che la circonda nonché dell'avvallamento stradale, evidenziandosi dunque il pericoloso dislivello stradale.

È bene sottolineare che dalle foto in atti si nota come il suddetto avvallamento (che ha causato il sinistro) è perfettamente adiacente alla caditoia e rientrante nella carreggiata; a tal proposito a nulla valgono le contestazioni formulate da parte convenuta sulla presunta circolazione dell'attore sul ciglio della strada, poiché risulta dalla documentazione prodotta che il dislivello si trovasse proprio all'interno della carreggiata percorsa dal Piana al momento del sinistro. Inoltre, sempre da una comparazione delle foto raffiguranti lo scoscendimento stradale e dalla relazione delle perizia di parte attrice – anch'essa non specificamente contestata dal comune convenuto – si rileva come l'ente proprietario della strada abbia solo in un secondo momento provveduto a ripristinare e ricollocare in aderenza al manto stradale il tombino.

A ciò si aggiunga inoltre che nella strada non vi era alcuna segnaletica orizzontale che avvertisse i passanti del pericolo – il teste Paternò Rino Alberto dichiara espressamente che: *“la strada non presentava alcuna segnaletica stradale indicante l'insidia”* – che l'incidente si è verificato alle ore 4.00 circa – dunque in piena notte ed in condizioni di visibilità ridotte – che proprio nel tratto in cui si trova la caditoia mancava alla data dell'incidente una linea delimitante il margine della banchina e che vi è un'unica corsia per ogni senso di marcia (v. foto allegate nel fascicolo di produzione di parte attrice, non contestate da parte convenuta). L'insieme di queste circostanze di tempo e di luogo fa quindi ritenere che, sebbene assistito dagli ordinari mezzi di illuminazione di cui il mezzo è dotato, il conducente non avrebbe avuto il tempo necessario per avvistare il difetto strutturale della strada ed evitarlo, avendo esso i caratteri di una vera e propria insidia.

Accertata quindi la responsabilità del Comune convenuto *ex art. 2051 c.c.*, consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire i danni subiti dal Piana Alessandro a causa del sinistro *de quo*.

In punto di danno si rileva che è stata eseguita una consulenza medico legale analitica e ben motivata, fondata su scrupoloso accertamento, le cui conclusioni possono recepirsi ai fini della decisione. Il CTU, il dott. Salvatore Bertolami, ha verificato il nesso causale con le lesioni dedotte dal Piana, in particolare ha

concluso che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea assoluta di giorni 35 al 50%, nonché una invalidità permanente pari al 4%, che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute comprensivo del danno estetico.

Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 6972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati, dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri predeterminati e standardizzati coincidono, in questo caso, con i valori del D.lgs. 209/2005 come aggiornati dal D.M. del 19 luglio 2016 per l'inabilità temporanea (euro 46,10 al giorno) e con il sistema del punto stabilito dallo stesso D.lgs. 209/2005 per il calcolo della invalidità permanente che configuri microinvalidità.

Infine, va liquidata al Piana per l'inabilità temporanea la somma di euro 2.189,75 (così determinata:  $35 \times 46,10 = € 1.383,00$ ;  $35 \times 46,10 \text{ al } 50\% = 806,75 €$ ). Per l'invalidità permanente al 4% in un soggetto di anni 22 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di € 3.863,23. La detta somma (complessivi euro 6.052,98) poi non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta apprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e concorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Non si individuano altre significative voci di danno e, segnatamente, quanto al danno morale, vale ciò che sopra si è detto sulla unicità del danno non patrimoniale; mentre non si individuano né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termini di specifica sofferenza soggettiva né in termini di lesione ad altri diritti protetti.

Sul piano, invece, del danno patrimoniale, va riconosciuta al Piana la somma di euro 352,48 (più precisamente: euro 201,81 per prestazioni specialistiche fisiokinesiterapiche, euro 80,00 per l'acquisto di ortopedica ed euro 70,67 per prestazione specialistica) a titolo di spese mediche, documentate e non coperte dagli atti.

La cifra liquidata a titolo di danno patrimoniale rappresenta voce di danno emergente, e conseguentemente deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT del costo della vita dalla data dell'esborso,



gli interessi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data dell'esborso e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Con riferimento alla valutazione del danno patrimoniale sulla base delle buste paga di Piana Alessandro, prodotte in atti (v. all. 9 fascicolo di produzione di parte attrice), osserva questo giudice che queste non provano un danno economico subito dall'attore nei mesi successivi al sinistro stradale in oggetto.

Infatti, da un attento esame delle buste paga si può notare come nel mese di luglio 2009 – mese antecedente al sinistro stradale (avvenuto nell'agosto 2009) – sono stati liquidati al Piana, a titolo di competenze totali, euro 1.118,41, mentre nel mese successivo al sinistro, settembre 2009, gli venivano liquidati euro 1.215,24, cioè 96,83 euro in più rispetto a quanto gli venne corrisposto nel mese antecedente l'evento dannoso; nel mese di ottobre 2009, invece, il totale competenze risulta ammontante ad euro 1.067,90 e, nel mese di novembre 2009, è pari ad euro 1.142,02. Si tratta, dunque, di piccole variazioni quantitative che diminuiscono soltanto di circa 50,00 euro nel mese di settembre 2009.

Alla luce della documentazione prodotta in atti, si ricava una totale assenza di un concreto danno patrimoniale subito dal Piana, dovuto alla perdita della capacità lavorativa a seguito dell'incidente avvenuto in data 11 agosto 2009, atteso che dalle buste paga non si evince una sensibile diminuzione della retribuzione, anzi se ne riscontra un lieve incremento nel mese di settembre 2009, mese immediatamente successivo al sinistro stradale.

3. Paternò Gaetano, proprietario del ciclomotore Honda SH Silver, ha chiesto la condanna del Comune di Taormina al pagamento della somma di euro 1.076,08, "oltre fermo tecnico", in suo favore per i danni che il veicolo ha subito a seguito del sinistro stradale.

Quanto al danno al mezzo, osserva questo giudice che la testimonianza resa sul punto dal teste Paternò Rino Alberto consente di ritenere raggiunta la prova dei danni subiti dal veicolo, avendo egli affermato che "*è saltata la parte anteriore della carenatura e parte del cambio, se non ricordo male, destro*". In via equitativa quindi il danno può essere liquidato nella misura indicata nel preventivo di riparazione, e quindi in euro 1.076,08. Il detto preventivo non è stato specificamente contestato da parte convenuta ed inoltre i pezzi di ricambio ivi indicati sembrano corrispondere alla descrizione dei danni fornita dal teste. La cifra liquidata a titolo di danno patrimoniale rappresenta voce di danno emergente, e conseguentemente vanno accordati, oltre la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita dalla data del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data dell'esborso e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

TRIBUNALE

Firmato Da: CARDAMONE ASSUNTA



Sentenza n. 990/2017 pubbl. il 05/04/2017

a domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico – peraltro proposta in termini esemplari – va invece rigettata. Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n. 20620 del 14/10/2015). Prova che nel caso di specie, parte attrice non ha neppure offerto di fornire.

. Con riferimento alle spese di lite ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per la loro compensazione per metà, atteso che la pretesa risarcitoria avanzata nell'atto introduttivo del giudizio dagli attori è stata accolta soltanto in parte. La restante metà delle spese va posta invece a carico del Comune convenuto, nella misura indicata in dispositivo, applicando il D.M n. 55/2014 (secondo i valori medi per ciascuna fase processuale) in considerazione del valore della controversia da determinarsi in base all'ecisum e con aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M.

. Le spese di CTU del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del comune convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:

. Dichiarare la responsabilità del Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il sinistro subito da Piana Alessandro in data 11 agosto 2009;

. Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di Piana Alessandro, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 6.058,98, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo;

Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di Piana Alessandro, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 352,48, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data dell'esborso e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo;



Sentenza n. 990/2017 pubbl. il 05/04/2017

4. Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento di euro 1.076,08, oltre interessi al Paternò Gaetano, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 1.076,08, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo;
5. Rigetta ogni altra domanda;
6. Compensa per metà le spese del giudizio nei rapporti tra gli attori ed il Comune di Taormina;
7. Condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla refusione della restante metà delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in euro 103,03 per spese vive ed euro 2.901,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
8. Pone definitivamente a carico del Comune di Taormina le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

*Così deciso in Messina il 5 aprile 2017*

letto in udienza alle ore 17:30

Il Giudice  
(dott.ssa Assunta Cardamone)

*Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Valentina Mondello, che svolge tirocinio formativo presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 69/2013, convertito in legge 98/2013.*





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti  
o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al  
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della  
forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a  
richiesta dell'Avvocato Maria Concetta MURRO

nell'interesse di Piana Alessandra


ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 20/12/11

P. 50

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 25/12/11



**STUDIO LEGALE**

**Avv. Musumeci Maria Concetta**  
Via Martiri della Libertà, 21 – Paternò 95047  
Tel. / Fax 095.859188

**ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA**

**Il sig.ri PIANA ALESSANDRO** ( C.F. PNILSN87H13G371M), residente in Paternò'(CT) via Delle Rose n. 14 e **PATERNÒ' GAETANO** (C.F. PTRGTN67T24G371A) residente in Paternò' via Della Libertà n. 92, rappresentati e difesi, in virtù della procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Maria Concetta Musumeci, (MSM MCN 73R63 G 371P) (Fax n. 095/859188 indirizzo pec: [mariaconcetta.musumeci@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mariaconcetta.musumeci@pec.ordineavvocaticatania.it))

**Considerato**

- Che in data 05/04/2017 veniva emessa dal G.I. del Tribunale Civile di Messina Sez. I , **Dott.ssa A. Cardamona**, la sentenza n. 990/2017, spedita in forma esecutiva il 25/07/2017, relativa al procedimento N. 90000267/11 R.G., promosso dai sig.ri Piana Alessandro e Paternò' Gaetano nei confronti del **COMUNE DI TAORMINA** (C.F. 00299100834), in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Taormina Corso Umberto 217 98039;
- Che con la sopra citata sentenza il G.I. del Tribunale Civile di Messina ha condannato il Comune di Taormina, in persona del sindaco pro tempore, a pagare al sig. Piana Alessandro la somma di € 7.414,14 per sorte capitale, rivalutazione ed interessi legali e al sig. Paternò' Gaetano la somma di € 1177,23 per sorte capitale, rivalutazione ed interessi legali ed € 4.335,94

Firmato Da: CARDAMONE ASSUNTA Emesso Da: FUSI ELEVAUTI S.P.A.



per spese ed onorari compreso le voci relative alle spese generali, i.v.a. e c.p.a.

- Che detta sentenza, rilasciata in forma esecutiva , in data 25/07/2017, si notifica unitamente al presente atto di precetto;
- Ritenuto il mancato pagamento di detta somma, tanto sopra premesso

I sig.ri PIANA ALESSANDRO E PATERNO' GAETANO , come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, in forza di detto titolo esecutivo,

#### **INTIMANO E FANNO PRECETTO**

- Al COMUNE DI TAORMINA (C.F. 00299100834), in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Taormina Corso Umberto 217 98039, di pagare entro 120 giorni dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 12.927,31 (dodicimilanovecentoventisette/31) di cui al sig. Piana Alessandro la somma di € 7.414,14 per sorte capitale, rivalutazione ed interessi legali e spese c.t.u. e al sig. Paterno' Gaetano la somma di € 1.177,23 per sorte capitale, rivalutazione ed interessi legali ed € 4.335,94 per spese ed onorari compreso le voci relative alle spese generali, i.v.a. e c.p.a. , € 320,00 per spese e compensi del precetto, oltre a spese generali, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% incluse.

Inoltre vanno aggiunte le somme relative agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo e le successive spese occorrente che si intendono del pari precettate, oltre le spese le spese di notifica del presente atto; con l'avvertenza che non ottemperando all'intimato pagamento entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata sia diretta che presso terzi.

Si avverte, inoltre, ex art 13 del D.L. 83/15 che la debitrice può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista

**nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento  
concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o  
proporre allo stesso un piano del consumatore.**

Paternò, 11.09.2017

Avv. Maria Concetta Musumeci



- **Relata di notifica.** - A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Messina, certifico di avere notificato il superiore atto di precetto alla **COMUNE DI TAORMINA** (C.F. 00299100834), in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Taormina Corso Umberto 217 98039 a mani

A UFFICIO DEL SERVIZIO DI STATO

CON LETTERA ARAB. A.B. N. \_\_\_\_\_

Messina, \_\_\_\_\_

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

15 SET. 2017

Dott.ssa **FRANCESCO RIGGERI**  
FUNZIONARIO UNEP AREA III F2  
CORTE D'APPELLO MESSINA

- **Relata di notifica.** – A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Messina, certifico di avere notificato il superiore atto di precetto alla COMUNE DI TAORMINA (C.F. 00299100834), in persona del sindaco *pro tempore*, con sede in Taormina Corso Umberto 217 98039 a mani

A COLLEGIO DEL SINDACO TRIBUNALE  
CON LETTERA RASDA A.R. N. \_\_\_\_\_

Messina, \_\_\_\_\_  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

15 SET. 2017

Dott.ssa FRANCESCA RIGGERI  
FUNZIONARIO UNEP AREA III F2  
CORTE D'APPELLO MESSINA

**UNEP - MESSINA**

Modello A / 1 Cr. 4197

**NON URGENTE**

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00

**TOTALE € 10,53**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 13/09/2017

L'Ufficiale Giudiziario





**UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MESSINA**  
 N. 1111 del Cronologia  
 UFFICIO DI FRANCESCA AUGELLI  
 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 CORTE D'APPELLO MESSINA

Postaraccomandata  
 AR  
 ID 764458169535  
 37262 98122 MESSINA 18 (N  
 E)  
 1-PT032406

Posteitaliane

15.09.2017 17.37  
 Euro 007.95



**AVVERTENZE**

La presente raccomandata deve  
 descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve  
 consegnarsi possibilmente al desti-  
 natario. Se questi è assente può  
 essere consegnata ad  
 od a  
 serv  
 tasi  
 magg



Se  
 lasci  
 vertin  
 il plico resterà de-  
 positato presso l'Ufficio Postale a  
 disposizione del destinatario per  
 gg. 180. Trascorsi 180gg. il plico  
 viene restituito al mittente.

Sig. COMUNE DI TAORMINA  
 Via CORSO UMBERTO, 217  
TAORMINA  
 C. A. P. 98039  
 (Prov. ME)

Tipografia «Venuti» - Messina




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

  
Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dot.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

*S. 990/17*      *Prev. 811/17*  
*€ 12.937,84*  
Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto  


# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 46/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 990/2017 del 05.04.2017 emessa nel giudizio PIANA ALESSANDRO e PATERNO' GAETANO contro COMUNE DI TAORMINA.**

Considerato che in data 20.09.2017 prot. com.le n. 19667, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 990/2017 - R.G. n. 90000267/11 - del 05.04.2017, depositata in cancelleria il 20.07.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile

a) ha accolto la citazione dei Sigg. Piana Alessandro e Paternò Gaetano e dichiarato la responsabilità del comune di Taormina per il sinistro subito da Piana Alessandro;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento a favore di Piana Alessandro della somma di euro 6.058,98 oltre interessi legali pari ad euro 1.076,08 e rivalutazione pari ad euro 352,48

c) ha condannato questa amministrazione al Paternò' Gaetano della somma di euro 1.076,08 oltre interessi legali fino al soddisfo

d) ha condannato altresì il comune di Taormina a rifondere agli attori la metà delle spese processuali sostenute pari ad € 2.901,00, oltre accessori di legge, ed € 103,03 di spese vive;

e) ha condannato altresì il comune di Taormina al pagamento delle spese di ctu liquidate con separato decreto;

che è pervenuto, altresì, atto di precetto presentato dall'Avv. Musumeci Maria Concetta, legale dei suddetti attori;

Preso atto che le spese di lite da rifondere ai Sigg. Piana Alessandro e Paternò Gaetano ammontano complessivamente ad € 12.937,84, così come da atto di precetto, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale, riv. ed int.leg + c.t.u. per Piana Alessandro	€ 7.414,14
▶ sorte capitale, riv. + int.leg. per Paternò Gaetano	€ 1.177,23
▶ spese e compensi professionali	€ 4.335,94
▶ spese e compensi precetto	€ 320,00
▶ spese notifica	€ 10,53

**totale complessivo € 12.937,84.**

## **VISTA ed ACCERTATA**

la necessità di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile- n. 990/2017 del 05.04.2017, depositata in Cancelleria il 20.07.2017; pari all'importo complessivo di € **12.937,84**, di cui al sig **Piana Alessandro** euro **7414,14** per sorte capitale , rivalutazione ed interessi legali e spese di ctu ed al sig **Paternò Gaetano** euro **1.177,23** per sorte capitale , rivalutazione ed interessi legali, euro **4.335,94** per spese ed onorari compreso le voci relative alle spese generali iva e cpa, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017.;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

### **INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

